

Bundesstraengericht
Tribunal p6nal f6d6ral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2005.47

Sentenza del 16 agosto 2005
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliera Jos6phine Contu

Parti

1. A.,

1. B.,

1 e 2 rappresentati dall' avv. Francesco Riva

Reclamanti

Contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Ricorso contro un ordine di sequestro e di edizione
(art. 65 PP)

Fatti:

- A.** Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A. e B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, l'11 marzo 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato la perquisizione del conto bancario n. C. presso la D. SA di Z. (act. 1.2). Il MPC ha decretato nel contempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione (diviso in due rubriche separate), nonché l'edizione di tutta la documentazione relativa dall'apertura dello stesso sino ad oggi. Per esigenze d'inchiesta, alla banca sequestrataria è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque altro l'esistenza e il contenuto dell'ordine in questione sino a revoca scritta da parte del Procuratore federale.

All'origine del provvedimento vi è il sospetto che sulla relazione bancaria summenzionata siano stati depositati degli averi di provenienza illecita, legati ad un affare di corruzione in Italia.

La revoca da parte dell'autorità inquirente del divieto di comunicazione previsto nell'ordine di edizione e sequestro è intervenuta il 14 giugno 2005.

- B.** Informati sul provvedimento coattivo dalla D. SA, il 15 giugno 2005 A. e B., titolare della relazione sequestrata e, rispettivamente, beneficiaria di una procura sulla stessa, hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, il suo mantenimento limitatamente ad un importo di EUR 131'000.-- (act. 1).

Con risposta dell'11 luglio 2005, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del reclamo, ritenendo che la misura impugnata è pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie e rispettosa del principio della proporzionalità (act. 10).

Nel secondo scambio di allegati, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive argomentazioni e conclusioni (act. 12 e 14).

Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.

Diritto:

1. Giusta l'art. 105^{bis} cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 - 219 PP. La legittimazione attiva di A. è in concreto data, essendo il reclamante il titolare della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di edizione e sequestro. La legittimazione attiva della moglie B., che su detta relazione dispone unicamente di una procura individuale, è invece dubbia ai sensi dell'art. 214 cpv. 2 PP; visto l'esito del reclamo, la questione può tuttavia rimanere indecisa.

Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto l'ordine di edizione e sequestro impugnato è datato 11 marzo 2005, ma i reclamanti, dato il divieto di comunicazione inizialmente disposto dall'autorità inquirente, ne hanno preso conoscenza solo il 15 giugno 2005. Interposto il 17 giugno 2005, il rimedio è pertanto tempestivo.

2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisoria, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313, 316 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell'art. 59 CP. Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185, 187 consid. 2a; PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse*, Zurigo 2000, n° 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n° 1; PIQUEREZ, op. cit., n° 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d'accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame

dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicata; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

- 3.** I reclamanti contestano che vi siano le premesse per il blocco, in ogni caso totale, della relazione bancaria così come stabilito alla pag. 2 della decisione impugnata, e ne chiedono la liberazione almeno parziale. Essi si dichiarano completamente estranei alla fattispecie penale di cui sono indiziati in Svizzera (riciclaggio di denaro) come pure all'indagine per corruzione in corso in Italia, sostenendo che le varie transazioni bancarie avvenute sui conti di loro pertinenza in Svizzera sono del tutto lecite e riconducibili alla normale attività commerciale del reclamante 1, imprenditore nel campo della produzione e della commercializzazione di videogiochi. Sotto il profilo della proporzionalità, essi rilevano inoltre che il blocco totale della relazione litigiosa sta causando loro un grave pregiudizio economico e finanziario.
- 3.1** Secondo le informazioni in possesso dell'autorità inquirente, sul conto in questione (suddiviso in due rubriche separate) sarebbero transitati e/o pervenuti degli averi illeciti, correlati in particolare ad un'attività corruttiva all'estero (tangenti versate a un dirigente della società elettrica italiana "E. SpA", v. osservazioni act. 10, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Per il MPC, il sospetto che parte di queste tangenti siano state indirizzate, per il tramite di operazioni di "compensazione", su conti di pertinenza dei reclamanti in Svizzera giustifica pienamente non solo il chiarimento di tutte le transazioni effettuate sul conto litigioso, ma anche il blocco prudenziale dell'intero saldo dello stesso. L'obiezione dei reclamanti, che pretendono che sul conto in questione siano pervenuti unicamente degli averi legati a "semplici operazioni di trasporto di capitali" tra Italia e Svizzera, sarebbe invece poco credibile e priva di qualsiasi riscontro probatorio.
- 3.2** Nella fattispecie, gli indizi sull'origine criminale dei valori trasferiti sul conto dei reclamanti sono però decisamente esigui, pur tenuto conto dello stadio preliminare dell'inchiesta e della necessità di effettuare delle ricerche per via rogatoriale all'estero. L'unica operazione finanziaria sospetta documentata è l'accredito sul conto litigioso di EUR 131'000.-- avvenuto il 7 settembre 2001, proveniente da un conto della banca F. di Y. poi rivelatosi "sporco", denaro di cui i reclamanti stessi ammettono la più che dubbia provenienza, affermando tuttavia che tale operazione sarebbe stata effettuata a loro insaputa e contrariamente alle loro istruzioni (v. pti 7 e 11, pagg. 4-5 del reclamo). A parte questa operazione – a cui si riferiscono specificata-

mente sia il complemento rogatorio del 16 luglio 2003 della Procura di X. relativa a G. (act. 10.1) sia il verbale di interrogatorio del 12 luglio 2003 di H. innanzi alla medesima procura (act. 10.6) – il MPC non ha saputo sostanziare con documentazione probante le proprie allegazioni circa i delitti commessi all'estero alla base dell'inchiesta ed il possibile reato di riciclaggio in Svizzera ad opera degli indagati, limitandosi ad apportare delle contestazioni piuttosto generiche. Certo, nelle proprie osservazioni al gravame l'autorità inquirente fa stato, oltre a quella appena menzionata, di altre operazioni simili avvenute in passato sui conti dei reclamanti – alcune per importi anche molto elevati (fino a due milioni di franchi) – che sostanzierebbero il sospetto di riciclaggio di denaro ex art. 305^{bis} CP, senza tuttavia fornire a questi indizi il necessario grado di verosimiglianza per poter giustificare un sequestro integrale del conto bancario litigioso. Per queste altre operazioni manca in particolare un qualsiasi aggancio alla presunta infrazione compiuta all'estero (corruzione), che ha dato origine all'inchiesta nazionale.

In simili evenienze concrete, il provvedimento impugnato si avvera pertanto lesivo del principio della proporzionalità, dato che finalità perseguite dall'autorità inquirente possono essere raggiunte con altre soluzioni equivalenti nei loro risultati ma meno incisive per gli interessati. In accoglimento della domanda subordinata dei reclamanti, il blocco del saldo attivo del conto bancario n. C. presso la D. SA di Z. decretato dal MPC con ordine dell'11 marzo 2005 è quindi mantenuto limitatamente all'importo di EUR 131'000.--. Il MPC è inoltre invitato a procedere al più presto all'esame della documentazione sequestrata, al fine di non arrecare ai reclamanti più danno del necessario.

4. Visto quanto precede, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Conformemente all'art. 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); in concreto viene posta a carico dei reclamanti in solido una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). I reclamanti, che si sono avvalsi del patrocinio di un avvocato, hanno invece diritto alla corresponsione di ripetibili ridotte (art. 159 cpv. 3 OG); tenuto conto della soccombenza in via principale e dell'attività presumibilmente svolta dal difensore nell'ambito della presente causa, un onorario di fr. 1'000.--, IVA inclusa, appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, RS 173.711.31).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

- 1.** Il reclamo è parzialmente accolto ed il blocco del saldo attivo del conto bancario n. C. presso la D. SA di Z. decretato dal MPC con ordine dell'11 marzo 2005 è mantenuto limitatamente all'importo di EUR 131'000.--.
- 2.** La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido ed é coperta dall'anticipo spese già pervenuto.
- 3.** Il MPC verserà ai reclamanti in solido un importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte della sede federale.

Bellinzona, il 25 agosto 2005

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a

- avv. Francesco Riva
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.